



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

**(Obbligo della mascherina nelle scuole di livello secondario II,
estensione del certificato di vaccinazione e di guarigione, limitazioni per
le manifestazioni private, obbligo di telelavoro, insegnamento a
distanza nelle scuole universitarie)**

Modifica del «\$SmartDocumentDate»

Bozza 10.12.2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 giugno 2021 COVID-19 situazione particolare¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

² Nelle scuole del livello secondario II vige durante le ore di lezione l'obbligo di indossare una mascherina facciale secondo l'articolo 6. Per il resto, i provvedimenti nel settore della scuola dell'obbligo e del livello secondario II rientrano nella competenza dei Cantoni.

Art. 3 **Persone con un certificato**

1 Sono considerate persone con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test ai sensi della presente ordinanza le persone che dispongono di uno dei seguenti certificati:

- a. un certificato COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 4 giugno 2021² sui certificati COVID-19;
- b. un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19.

¹ RS 818.101.26

² RS 818.102.2

2 Sono considerate persone con un certificato di vaccinazione o guarigione ai sensi della presente ordinanza le persone che dispongono di uno dei seguenti certificati:

- a. certificato di vaccinazione COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 1 dell'ordinanza del 4 giugno 2021³ sui certificati COVID-19;
- b. certificato di guarigione COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 2 dell'ordinanza sui certificati COVID-19;
- a. certificato di deroga COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 1 dell'ordinanza sui certificati COVID;
- d. certificato estero riconosciuto attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19.

3 Sono considerate persone con un certificato di vaccinazione o guarigione e con un certificato di test ai sensi della presente ordinanza le persone che dispongono dei seguenti due certificati:

- a. un certificato di vaccinazione o guarigione e
- b. un certificato di test secondo l'articolo 1 lettera a numero 3 dell'ordinanza del 4 giugno 2021⁴ sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto attestante l'avvenuta effettuazione del test secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19.

Art. 3a Persone che non possono farsi vaccinare per motivi medici

¹ Al momento dell'accesso a manifestazioni e a strutture accessibili al pubblico, le persone che dispongono di un certificato medico attestante che non possono farsi vaccinare per motivi medici sono equiparate alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. Sono tuttavia tenute a indossare una mascherina facciale.

² Il certificato medico deve essere rilasciato da un professionista autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 2006⁵ sulle professioni mediche.

³ I motivi medici sono esposti nell'allegato 3.

Art. 6 cpv. 2 lett. i

2 Sono esentati dall'obbligo di cui al capoverso 1:

- i. le persone che frequentano strutture accessibili al pubblico o partecipano a manifestazioni il cui accesso è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione e un certificato di test.

³ RS 818.102.2

⁴ RS 818.102.2

⁵ RS 811.11

Art. 12 cpv. 1 lett. a

1 Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

- a. i gestori devono limitare l'accesso ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione per persone a partire dai 16 anni. I gestori devono provvedere a un'aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, salvo che l'accesso sia limitato a persone a partire dai 16 anni con un certificato di vaccinazione o guarigione e un certificato di test.

Art. 13 Disposizioni particolari per le discoteche e le sale da ballo e per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive

¹ Le discoteche e le sale da ballo devono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione e un certificato di test e registrare i dati di contatto degli ospiti.

² Nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le aree esterne, per le persone a partire dai 16 anni l'accesso deve essere limitato a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. Per le persone a partire dai 16 anni, tali strutture possono limitare l'accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione e di un certificato di test.

Art. 14 cpv. 1

1 Alle manifestazioni all'aperto per le persone a partire dai 16 anni l'accesso deve essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test. Per le persone a partire dai 16 anni gli organizzatori possono limitare l'accesso a chi è provvisto di un certificato di cui all'articolo 3 capoversi 2 o 3.

Art. 15 cpv. 1 e 3

1 Alle manifestazioni in luoghi chiusi l'accesso deve essere limitato a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione per persone a partire dai 16 anni. Per le persone a partire dai 16 anni gli organizzatori possono limitare l'accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione e di un certificato di test.

³ Alle manifestazioni private con 30 persone al massimo che si svolgono in luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico è possibile rinunciare all'elaborazione e attuazione di un piano di protezione. Se non sono presenti più di cinque persone è possibile rinunciare anche alla limitazione dell'accesso; in tal caso si applica solamente l'articolo 4.

Art. 16 rubrica e cpv. 4^{bis}

Disposizioni particolari per grandi manifestazioni

^{4^{bis}} L'autorità cantonale competente può accordare deroghe alla limitazione dell'accesso per manifestazioni sportive all'aperto che si svolgono su percorsi più lunghi o

su percorsi in terreno aperto e per le quali, a causa delle peculiarità locali, non sono possibili né controlli all'ingresso né sbarramenti.

Art. 17

Abrogato

Art. 18 cpv. 1 lett. a

¹ Alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico si applica quanto segue:

- a. se la fiera non si svolge esclusivamente all'aperto, si deve limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione; gli organizzatori possono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione e un certificato di test.

Art. 19a

Le attività presenziali nelle istituzioni del settore universitario sono vietate. Sono eccezzuati da questo divieto gli esami e altre attività, a condizione che la presenza sul posto sia indispensabile per il loro regolare svolgimento.

Art. 20 Disposizioni particolari per le persone che svolgono attività sportive o culturali

¹ Per persone che svolgono attività sportive o culturali si applica quanto segue:

- a. se le attività sono svolte nel quadro di manifestazioni, si applicano gli articoli 14 e 15 per quanto riguarda le limitazioni dell'accesso e del numero di persone;
- b. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione soltanto se le attività in gruppo sono svolte da più di cinque persone; alle persone che svolgono le attività in un rapporto d'impiego si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 25;

² Se le attività sono svolte in luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico si applica inoltre quanto segue:

- a. se l'attività viene svolta indossando una mascherina facciale, l'accesso deve essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione, fatto salvo quanto previsto ai capoversi 3 e 4;
- b. se l'attività viene svolta senza indossare una mascherina facciale, l'accesso deve essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione e un certificato di test, fatto salvo quanto previsto ai capoversi 3 e 4;
- c. deve essere presente un'aerazione efficace.

³ Bambini e giovani sotto i 16 anni possono svolgere attività sportive in luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico senza indossare una mascherina facciale. Questo

vale anche per le seguenti persone, a condizione che dispongano di un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test:

- a. atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (*Swiss Olympic Card*) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale;
- b. membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l'attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, questo vale anche per le attività sportive svolte nella lega dell'altro sesso.

⁴ Bambini e giovani sotto i 16 anni possono svolgere attività culturali in luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico senza indossare una mascherina facciale. Questo vale anche per le seguenti persone, a condizione che dispongano di un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test:

- a. artisti professionisti;
- b. persone in formazione che aspirano a diventare artisti professionisti.

⁵ Per le attività sportive e culturali svolte all'aperto non vige né l'obbligo di limitare l'accesso, né l'obbligo di indossare una mascherina facciale o di rispettare la distanza necessaria tra le persone.

Art. 22 frase introduttiva

L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 10 capoversi 2–4 se:

Art. 25 cpv. 1^{bis} lett. b e 2^{quater}

^{1bis} Nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina facciale. Il presente obbligo non si applica per:

- b. persone che non devono portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettere b, c, e ed f.

^{2bis} Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di cui all'articolo 3 capoverso 1, se questo serve a stabilire misure di protezione opportune o all'attuazione del piano di test di cui all'articolo 7 capoverso 4. Il risultato della verifica non può essere utilizzato per altri scopi.

^{2quater} I datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell'attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzatori e tecnici idonei a tal fine. Per l'adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi in virtù di tale disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese.

Art. 28 lett. a, c e h

È punito con la multa chi:

- a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta una delle seguenti disposizioni: articolo 10 capoversi 1–3, 12, 13, 14 capoversi 1 e 2, 15, 18 lettere a e b nonché 20 capoversi 1 e 2;
- c. intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo gli articoli 14 capoversi 2 e 3 nonché 15 capoversi 2 e 3;
- h. intenzionalmente accede come persona con più di 16 anni senza il certificato obbligatorio a una struttura o a una manifestazione per le quali è richiesto un determinato certificato secondo quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 29 cpv. 1

^{1°} Il Dipartimento federale dell'interno aggiorna gli allegati 1–3 secondo le conoscenze scientifiche più recenti.

Art. 32a cpv. 1

¹ Fino al 24 gennaio 2022, i documenti attestanti che una persona, per motivi medici, non può farsi vaccinare né testare sono equiparati ai certificati di cui all'articolo 3. Per l'attestazione è richiesto un certificato rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 2006⁶ sulle professioni mediche.

II

L'allegato I è modificato secondo la versione qui annessa.

III

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

IV

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019⁷ concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019⁸ concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

N. 16005 e 16007

⁶ RS **811.11**

⁷ RS **314.11**

⁸ RS **314.11**

16005. Accesso illecito senza il certificato obbligatorio valido a un luogo o una manifestazione per i quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un determinato certificato (art. 28 lett. h dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
16007. Svolgimento di una manifestazione privata con più persone di quanto ammesso (art. 28 lett. c in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 3 e 15 cpv. 3 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) 200

VI

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il... dicembre 2021 alle ore 00.00.⁹ Essa è valida fino al 24 gennaio 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

² L'articolo 3 capoverso 2 lettera c entra in vigore il 10 gennaio 2022.

«\$\$\$martDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr

⁹ Pubblicazione urgente del ... 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 10 cpv. 4, 11 cpv. 1 e 29)

N. 2 titolo

2 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico e manifestazioni per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato

Allegato 3
(Art. 3a cpv. 3)

Motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata

Sono considerati motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata:

1. Allergie gravi ai componenti dei vaccini omologati in Svizzera, confermate da un medico specialista in allergologia e immunologia, segnatamente le seguenti controindicazioni assolute o relative di natura allergica prima o dopo la vaccinazione:
 - a. reazione anafilattica grave (stadio III/IV) di origine incerta o indeterminata;
 - b. anafilassi idiopatica;
 - c. reazione allergica generalizzata o anafilattica a uno o più ingredienti del vaccino;
 - d. sensibilizzazione conosciuta o probabile di tipo immediato al glicole polietilenico (PEG, macrogol; contenuto in Comirnaty®, Spikevax®) o alla trometamina (trometamolo, TRIS; contenuta in Spikevax®);
 - e. anafilassi dopo la prima dose di vaccino
2. Rare reazioni allergiche generalizzate o anafilattiche oppure gravi reazioni non allergiche dopo la prima dose di vaccino in assenza di una possibilità o raccomandazione di eseguire la seconda vaccinazione con un vaccino della stessa tecnologia o di una tecnologia diversa, segnatamente le seguenti controindicazioni assolute o relative di natura non allergica dopo la prima dose di vaccino: miocardite o pericardite.
3. Gravi menomazioni psichiche che rendono generalmente impossibili le vaccinazioni nonostante il sostegno psicologico o medico e l'assistenza individuale.